

**OGGETTO:** Approvazione Accordo di programma tra Comune di Tuenno, Parco Naturale Adamello Brenta e società Trentino Trasporti Esercizio spa e relativo disciplinare per la gestione del Servizio di Trasporto urbano turistico in Val di Tovel per l'anno 2015.

*Il relatore comunica:*

L'Amministrazione Comunale di Tuenno ha affidato all'Ente Parco Naturale Adamello Brenta la gestione della mobilità in Val di Tovel, comprensiva della concessione per la gestione del servizio di parcheggio, per gli anni dal 2012 al 2015.

L'accordo prevede l'istituzione del Servizio di Trasporto Urbano Turistico durante le fasce orarie di chiusura al traffico del tratto di strada ricadente nel territorio del Comune di Tuenno. In base all'art. 23, 1° comma della L.P. 16/1993 ed al Piano Provinciale dei Trasporti, tale servizio può essere gestito mediante l'adozione di un Accordo di Programma tra il Comune interessato al trasporto pubblico urbano e la Società indicata all'art. 4 della legge medesima (Trentino trasporti s.p.a.).

L'obiettivo di tale servizio è offrire al turista un servizio di trasporto nel periodo di chiusura al traffico della strada, onde permettere comunque la fruizione della Valle con una modalità maggiormente rispettosa dell'ambiente.

La gestione del Servizio di Trasporto Urbano Turistico in Val di Tovel per il periodo sopraindicato è delegata al Parco Naturale Adamello Brenta e per tale motivo tale ente interviene nell'accordo di programma.

Con deliberazione n. 19 dd. 15.05.2014 il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di convenzione fra Comune di Cles e Comune di Tuenno per l'istituzione e la gestione del Servizio di mobilità in Val di Tovel per gli anni 2014-2015, con la finalità di individuare il Comune Capofila per il Servizio Urbano Turistico.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione;

Ritenuto necessario stipulare una convenzione tra Comune di Tuenno, Parco Naturale Adamello Brenta e Società Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. per disciplinare la gestione del Servizio di Trasporto Urbano Turistico che il Comune ha istituito in stretta collaborazione con l'Ente parco Adamello Brenta, al quale viene delegata l'intera organizzazione del Servizio medesimo, secondo le modalità previste dall'allegata convenzione (all."A").

Richiamata la propria deliberazione n. 16 di data 14 maggio 2009 avente oggetto "Approvazione dello schema di convenzione per la *governance* di Trentino Trasporti Esercizio spa quale società di sistema, ai sensi degli articoli 33 comma 7-ter e 13, comma 2 lett. b) della LP. 16 giugno 2006 n. 3 - Norme in materia di governo dell'Autonomia del Trentino."

Condivisa l'impostazione generale descritta nella citata deliberazione n. 16/2009, si decide di individuare il servizio pubblico di trasporto turistico estivo in Val di Tovel, da affidare alla società "Trentino Trasporti Esercizio S.p.a." nella modalità c.d. *in-house* prevista dall'art. 10 comma 7 lett. d) della LP. 6/2004 per l'anno 2015, secondo le modalità previste dall'allegato disciplinare (all."B").

Rilevato che per quanto riguarda tutti gli aspetti economici relativi ai pagamenti in favore della Società Trentino Trasporti Spa, nonché l'incasso di quanto introitato per la vendita dei biglietti, sono di competenza del Parco Naturale Adamello Brenta, il quale si fa

carico di tutti gli oneri e le entrate inerenti il servizio, provvedendo a tal fine a sottoscrivere specifico accordo con la società Trentino Trasporti Spa;

Atteso che, qualora la Provincia Autonoma di Trento trasferisca al Comune di Tuenno risorse destinate al servizio di mobilità in oggetto, il Comune provvederà a trasferire a sua volta tali risorse all'Ente Parco Naturale Adamello Brenta;

Visto che l'Ente Parco Adamello Brenta ripianerà finanziariamente il disavanzo di esercizio del servizio richiesto;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 81 del DPR n. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto che il presente provvedimento non comporta l'assunzione di impegni di spesa, non è necessario acquisire, ai sensi dell'art. 17, comma 27 della L.R. 10/1998, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Vista la legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 "Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento";

Visto il DPR n. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto lo Statuto comunale;

Il Sindaco, assistito dagli scrutatori previamente nominati, constata e proclama il risultato della votazione espressa per alzata di mano:

presenti e votanti n. 12

voti favorevoli n. 11

voti contrari n. 0

astenuiti n. 1

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale

## **DELIBERA**

- 1) di istituire il Servizio di Trasporto Urbano Turistico per l'anno 2015 in Val di Tovel;
- 2) di approvare, per i motivi in premessa indicati, l'accordo di programma tra Comune di Tuenno, Parco Naturale Adamello-Brenta e società Trentino Trasporti Esercizio Spa per la gestione del servizio di trasporto urbano turistico nel corso dell'estate 2015 previsto in Val di Tovel, accordo che composto da n. 12 articoli si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A) e il disciplinare di affidamento tra il Comune di Tuenno e la società Trentino Trasporti Esercizio Spa, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. B);
- 3) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione degli atti sopra citati;
- 4) di stabilire che i servizi integrativi mobilità vacanze non devono comportare oneri per il bilancio del Comune e quindi il disavanzo di esercizio dei medesimi è a carico dell'Ente Parco Adamello Brenta;
- 5) di dare evidenza ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Successivamente, su proposta del Sindaco ed al fine di permettere l'inizio del servizio mobilità

### IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione espressa per alzata di mano:

presenti e votanti n. 12

voti favorevoli n. 11

voti contrari n. 0

astenuti n. 1

d e l i b e r a

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Il Sindaco  
Pietro Leonardi

Il Segretario Comunale  
dott.ssa Anna Maria Iob